

## Codice Etico di Italian Resuscitation Council

### Preambolo

Il **Codice Etico di Italian Resuscitation Council** (di seguito indicati come Codice Etico e IRC) ha la finalità di garantire:

- la diffusione dei valori fondamentali dell'integrità, dell'onestà, della legalità, della solidarietà, dell'accoglienza, del dialogo, della valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali, dell'uguaglianza, nonché della prevenzione e del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione;
  - il rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e del Trattato sull'Unione europea;
  - un uso efficiente delle risorse e dei servizi, nel rispetto della salute, dell'igiene e sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e dell'integrità delle strutture dell'associazione;
  - il senso di responsabilità personale e professionale, nonché l'adempimento dei doveri che competono a ciascun componente della comunità, in relazione ai ruoli assunti e alle funzioni svolte, sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali;
  - il senso di appartenenza all'associazione, lo spirito di servizio e di collaborazione, la correttezza, la trasparenza, l'equità, l'imparzialità;
- I valori enunciati nel Preambolo presiedono all'interpretazione del presente Codice Etico.

### Titolo I

#### 1. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

1) IRC non ammette alcuna ingiusta discriminazione. Tutti i componenti dell'Associazione hanno diritto di essere trattati come soggetti portatori di diritti e di valori, con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e di non subire direttamente o indirettamente alcuna ingiusta discriminazione.

2) Non sussiste discriminazione quando la disposizione, il criterio o la prassi che fondano il trattamento differenziato siano oggettivamente giustificati dal rispetto delle diversità, dalla considerazione del caso concreto, ovvero da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di quest'ultima siano appropriati e necessari.

3) Allo scopo di assicurare effettiva parità in tutti gli aspetti della vita associativa, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette a rimuovere o compensare svantaggi conseguenti a particolari condizioni individuali.

4) E' compito dei componenti di IRC vigilare affinché non si verifichino comportamenti discriminatori o vessatori, posti in essere nei confronti di un componente dell'associazione che si sostanziano in significative forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.

5) Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui il soggetto discriminante abusi del proprio ruolo nei confronti del soggetto discriminato.

## **2. Abusi morali e sessuali**

1) IRC non tollera il compimento, da parte di uno qualsiasi dei suoi associati, di abusi o molestie morali e sessuali e assicura alle vittime una sollecita protezione.

2) Costituiscono, a titolo di esempio, abuso o molestia sessuale i comportamenti consistenti in richieste o proposte di favori o prestazioni a contenuto sessuale e/o condotte o espressioni rivolte con intento offensivo o degradante nei confronti della sfera sessuale di una o più persone.

3) Costituisce condizione aggravante dell'abuso o della molestia morale e sessuale aver profittato del proprio ruolo.

## **3. Abuso del proprio ruolo**

1) A nessun componente di IRC è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, il proprio ruolo associativo o organizzativo al fine di costringere o indurre altri componenti dell'associazione o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.

2) L'abuso può consistere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti di IRC.

## **4. Uso del nome, del logo e della reputazione di Italian Resuscitation Council**

1) I componenti di IRC sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'associazione.

2) L'uso del nome, del logo e dei simboli di IRC è ammesso nell'ambito di attività istituzionali. Ogni altro uso, anche indiretto, è consentito solo se sia stato autorizzato dagli organi competenti con le modalità e nei casi previsti da apposito regolamento.

3) Il componente di IRC che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con quelli dell'associazione, deve darne immediata notizia al Consiglio Direttivo e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

## 5. Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'associazione

1) I componenti di IRC sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'associazione in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.

2) I membri di IRC devono giustificare le spese sostenute con fondi dell'associazione e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta della Segreteria.

## 6. Diritti di proprietà intellettuale

1) I componenti di IRC sono tenuti a osservare le norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente ad IRC è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale (*v. anche Regolamenti corsi base e avanzati IRC*).

2) IRC ritiene che i risultati della ricerca scientifica, in considerazione della rilevanza sociale di questi ultimi, debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della società, fermo quanto stabilito dal regolamento associativo.

## 7. Informazioni riservate

1) I Soci IRC sono tenuti:

A) a rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali l'associazione detiene informazioni protette;

B) ad astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell'assolvimento dei compiti associativi e la cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l'interesse di IRC e/o di terzi;

C) a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.

## 8. Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni a carattere politico

IRC non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti e associazioni a carattere politico, né a loro rappresentanti e candidati.

## 9. Rapporti con l’Autorità Giudiziaria

- 1) IRC collabora con l’Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati.
- 2) In caso di verifiche, ispezioni o indagini sarà messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

## 10. Prevenzione del riciclaggio di denaro

- 1) IRC esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia, astenendosi, a tal fine, dal porre in essere operazioni con utilità economiche di cui si sospetti la provenienza delittuosa.
- 2) I componenti dell’associazione sono tenuti:
  - A) a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, partner, fornitori e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell’attività prima di instaurare con essi qualsiasi rapporto che implichi l’ottenimento di beni o somme di denaro per l’associazione.
  - B) a operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo all’uopo predisposte.

## Titolo II

### I formatori

## 11. Doveri generali del formatore

- 1) Nell’esercizio delle attività associative e delle cariche delle quali sia eventualmente investito, nell’uso delle risorse che gli siano messe a disposizione e, più in generale, nello svolgimento delle relazioni con l’associazione, il formatore osserva le disposizioni di legge, nonché quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Codice e dai regolamenti di IRC.
- 2) In particolare, il formatore è tenuto a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che qui si intende integralmente richiamato, e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza.

3) Il formatore è tenuto inoltre a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture associative ed alle quali afferisce e/o appartiene, in spirito di servizio e di fedeltà verso l'associazione. Le assenze dovranno essere adeguatamente motivate.

4) I responsabili delle strutture (Centri di formazione, Commissioni, Comitati, ecc.) si prodigheranno al fine di evitare ogni fatto, atto o comportamento che possa pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture stesse.

5) Il formatore collabora affinché le decisioni di IRC e delle strutture didattiche alle quali afferisce e/o appartiene siano attuate conformemente ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.

## **12. Rapporti con i discenti e attività didattica**

1) Il formatore IRC rispetta la persona del discente, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso formativo, e promuove la consapevolezza delle finalità e dell'utilità della valutazione delle attività didattiche cui essi concorrono.

2) Una speciale attenzione è prestata ai soggetti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure.

## **13. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione**

Il formatore si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a determinare le scelte di selezione di candidati o a partecipare a procedure di valutazione e di chiamata per l'accesso a cariche associative.

## **14. Attuazione del Codice etico all'interno di IRC**

1) Tutti i Soci di IRC sono tenuti (*v. anche Art. 8 Statuto IRC – Doveri dei soci*):

A) a prendere visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative;

B) a familiarizzare con le regole di condotta custodite nel presente Codice ed emergenti dalle prassi interpretative;

C) a osservare il presente Codice come canone di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli (*v. anche Art. 6 Regolamento esecutivo dello Statuto di IRC*).

- 2) Tutti i componenti di IRC si possono rivolgere al Consiglio Direttivo per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione a fattispecie da esso previste.
- 3) Tutti i soci IRC sono invitati a segnalare, in forma non anonima, al Consiglio Direttivo comportamenti contrari al Codice etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto.
- 4) Chiunque ritenga di essere stato vittima di comportamenti in contrasto con il Codice etico è invitato a segnalare l'accaduto Consiglio Direttivo che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le opportune iniziative.
- 5) Il presente Codice non sostituisce i precetti contenuti nelle leggi, nei regolamenti, nonché nello Statuto.
- 6) Il rispetto delle leggi dello Stato e delle norme dell'Unione europea, nonché dei regolamenti, dei protocolli e delle procedure di IRC, oltre che giuridicamente doveroso, si considera esso stesso rispondente alle finalità del Codice etico.
- 7) In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'associazione può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa e al presente Codice.
- 8) Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del Codice etico costituisce motivo di determinazione di sanzioni disciplinari.

## 15. Indegnità e decadenza

- 1) Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso, non può far parte del Consiglio Direttivo di IRC.
- 2) Nessun componente di IRC che, in seguito a una violazione del Codice etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare, cui un apposito regolamento attribuisca tale effetto, può essere nominato o eletto alla direzione di Commissioni o Comitati.
- 3) Ulteriori ipotesi di indegnità sono disciplinate dallo Statuto di IRC (*v. anche Art. 10 Statuto – Perdita qualità di socio*).